

N° PAP-03665-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 14/08/2025 al 29/08/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO PASCALE*



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 69/2025

Sindaco: avv. VINCENZO TELESCA

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER STAGIONE CALCISTICA 2025/2026.

CITTÀ DI POTENZA

ORDINANZA N. 69 /2025 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER STAGIONE CALCISTICA 2025/2026

IL SINDACO

PREMESSO che è prevista, per la stagione calcistica 2025/2026, la tenuta, nello stadio A.Viviani di questa città, degli incontri di calcio, valevoli per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C- nonché di eventuali partite di Coppa Italia e per play off e play-out e altri incontri di calcio anche amichevoli- della squadra “POTENZA CALCIO S.r.l.” ;

CONSIDERATO che la presenza di tifoserie contrapposte durante le partite, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dal consumo di bevande alcoliche di alta gradazione e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

CONSIDERATO che, per prevenire i fenomeni sopra descritti, sono state disposte, nelle stagioni calcistiche precedenti, misure restrittive per limitare il consumo dell'alcol e la diffusione dei contenitori in vetro o altro materiale ugualmente pericoloso;

CONSIDERATO che, sempre a tutela della sicurezza degli eventi calcistici e dell'utenza, si è disposta, in precedenza, la chiusura dell'esercizio commerciale di piante e fiori, ubicato in prossimità dell'ingresso dello stadio, prima e dopo le manifestazioni sportive;

RITENUTO opportuno reiterare i divieti, già disposti per la stagione calcistica 2024/2025, anche per la stagione calcistica 2025-2026;

RITENUTO opportuno, pertanto, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione di tutti i predetti incontri di calcio, disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, all'interno dello stadio A.Viviani e per gli esercizi commerciali e artigianali ubicati in Via Marconi , via Viviani e via N.Sauro;

RITENUTO opportuno disporre, con il presente provvedimento, per la stagione calcistica 2025/2026, i divieti sopra specificati in occasione di tutti gli incontri di calcio previsti dai calendari ufficiali della F.G.C.I. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e valevoli per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro e per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri per play-off e play-out, nonché di eventuali incontri di calcio anche amichevoli della squadra “POTENZA CALCIO S.r.l.” e di eventuali dispute calcistiche di altre compagini sportive impegnate a giocare al Viviani in campo neutro, a partire da due ore e trenta minuti prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e fino a due ore dell'ora di fine dello stesso;

RITENUTO opportuno disporre, altresì, con il presente provvedimento, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione di tutti gli incontri di calcio previsti dai calendari ufficiali della F.G.C.I. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e valevoli per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro e per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri per play-off e play-out, nonché di eventuali incontri di calcio anche amichevoli della squadra “POTENZA CALCIO S.r.l.” e di eventuali dispute calcistiche di altre compagini sportive impegnate a giocare al Viviani in campo neutro, a partire da tre ore prima dell'ora d'inizio e sino a due ore dopo della fine, la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale di piante e fiori, con ingresso antistante lo stadio “A.Viviani”, con l'obbligo di tenere sgombra l'area prospiciente l'ingresso dell'esercizio durante la stessa fascia oraria;

RITENUTO opportuno demandare a singoli ed autonomi provvedimenti le eventuali ulteriori prescrizioni da imporre in relazione alle specifiche esigenze di specifici incontri di calcio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2025/2026**, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l.", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out, nonché di incontri anche amichevoli e dispute calcistiche della predetta squadra o di altre compagini sportive da tenersi nello stadio A."Viviani" di questa città, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ed ai negozi adibiti, in modo esclusivo, alla vendita tramite distributori automatici, ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, **di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche, a partire da due ore e trenta minuti prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;**

- **è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2025/2026**, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO S.r.l.", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, nonché di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out e incontri anche amichevoli e dispute calcistiche della predetta squadra citate e di altre compagini sportive da tenersi nello stadio A."Viviani" di questa città, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ed ai negozi adibiti, in modo esclusivo, alla vendita tramite distributori automatici, ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, **di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico a partire da due e trenta minuti prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro ;**

- **è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, , per tutta la stagione calcistica 2025/2026**, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO" previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato di Lega Pro Serie C, per la Coppa Italia Serie **C** , nonché di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out e incontri anche amichevoli e dispute calcistiche di altre compagini sportive da tenersi nello stadio A."Viviani" di questa città, **di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio a partire da tre ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro , con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;**

- eventuali ulteriori prescrizioni saranno stabilite con apposito provvedimento in relazione alle specifiche esigenze dell' incontro di calcio cui si riferiscono.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio STAMPA, all'URP e alle UU.DD." URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive" e "MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'- Ufficio Sport", per gli eventuali adempimenti di competenza .

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, al T.A.R. di Basilicata, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ;

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione ..

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 12 agosto 2025
pratica istruita dalla p.o. Suap Attività Produttive

IL SINDACO
Avv. VINCENZO TELESCA